# Ricerca e Sviluppo credito d'imposta potenziato dalla Legge di bilancio 2021

di Vincenzo D'Andò

**Pubblicato il 18 Gennaio 2021**

Il credito ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, prorogato al 31 dicembre 2022

## Fisco Ricerca e Sviluppo: credito ricerca potenziato

La Legge di bilancio 2021 interviene, con le lettere da a) ad h) del comma 1064, sulla disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo e altre:

- investimenti in ricerca e sviluppo,
- transizione ecologica,
- innovazione tecnologica 4.0
- altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, che era stata dettata dalla precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019) in sostituzione del previgente credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), fatto cessare anticipatamente nel 2019.

## Le novità:

- proroga dell'incentivo per un altro biennio;
- incremento del beneficio, tramite innalzamento sia delle aliquote agevolative sia dell'importo massimo spettante a ciascuna impresa;
- ampliamento delle spese ammissibili;
- introduzione dell'obbligo di asseverazione della relazione tecnica;


*Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com*
*Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D*

- chiarimenti circa l'ambito applicativo del bonus.

*In materia di ricerca e sviluppo ti segnaliamo anche: L'attività di ricerca e sviluppo e il manuale di Frascati: una lettura interpretativa e l'analisi di un caso*

**Proroga della durata**

Il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (la norma originaria ne sanciva il riconoscimento per il solo periodo d'imposta 2020).

**Incremento del beneficio**

Aumentate sia le percentuali per il calcolo del bonus sia il tetto delle spese agevolabili; in particolare il credito d'imposta spetta per le attività di:

- **ricerca e sviluppo**, nella misura del 20% (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro;
- **innovazione tecnologica**, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- **design e ideazione estetica**, nella misura del 10% (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 15% (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La base di calcolo per ciascuna tipologia di investimento deve essere assunta al netto di altri contributi o sovvenzioni ricevuti per le stesse spese ammissibili, mentre il limite massimo va ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata diversa da 12 mesi.


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

**Obbligo di asseverazione**

Riguardo la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli, è stato introdotto l'obbligo che la stessa sia asseverata.

Nella relazione vanno illustrati finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione; deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa (per le attività commissionate ad altri soggetti, la relazione va redatta - e rilasciata all'impresa - da chi le esegue).

**Ambito applicativo**

Con alcune modifiche apportate alla norma originaria dettata dalla legge di bilancio 2020, sono state fornite importanti precisazioni in merito all'ambito applicativo del credito d'imposta:

- il bonus è fruibile da tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti);

- i commissionari dei progetti per contratti di ricerca extra muros in caso di contratti stipulati con soggetti esteri devono essere fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (Dm 4 settembre 1996).
  Stessa cosa per quanto riguarda i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica e i contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica nonché le spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell'ideazione estetica;

- le quote di ammortamento relative all'acquisto di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale sono ammesse nella base di


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

calcolo del bonus anche se la privativa deriva da un contratto di acquisto o licenza stipulato con soggetto residente in Italia (la norma originaria prevedeva soltanto i soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Ue oppure in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in quelli con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito);

- in riferimento alla disposizione che considera ammissibili, nella base di calcolo del bonus, le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, concorrenti, le seconde, in misura maggiorata, per un importo pari al 150% del loro ammontare, non va considerata tale ultima maggiorazione;

- le spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammesse nella base di calcolo del bonus nel limite del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti;

- tra le spese ammissibili al credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica sono incluse quelle relative ai software.

*NdR: Potrebbe interessarti anche...Spese di ricerca e sviluppo: disciplina contabile e fiscale*

*A cura di Vincenzo D'Andò*

Lunedì 18 gennaio 2021

Queste informazioni sono estrapolate dal Diario quotidiano di CommercialistaTelematico


*Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com*
*Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D*